

Sospiro di sollievo per i professionisti senza cassa grazie alla misura del Milleproroghe

Autonomi, stangata rinviata

Per il 2015 non si dovrà elevare l'aliquota contributiva

Pagina a cura
di DANIELE CIRIOLI

I professionisti senza cassa tirano sospiri di sollievo. Freelance, consulenti aziendali, tecnici informatici e terapisti della riabilitazione, per un anno ancora, il 2015, non dovranno elevare l'aliquota contributiva da pagare alla gestione separata Inps. L'ha deciso il governo in sede di conversione del decreto Milleproroghe (dl n. 192/2014, a cui il senato ha dato via libera definitivo il 26 febbraio scorso), introducendo una norma che, da una parte conferma per quest'anno la stessa aliquota del 27,72% pagata nel 2014, e dall'altra riscrive le tappe per l'allineamento al 33%.

Professionisti senza cassa. La novità interessa soltanto ai lavoratori «esclusivi» (o «scoperti»). Si tratta di lavoratori che non svolgono altra attività di lavoro e, per questo, già versano i contributi previdenziali (per esempio come dipendenti, commercianti, artigiani ecc.), e che non sono neppure pensionati. Secondo la nuova disposizione, questi professionisti:

- per l'anno 2015 pagheranno ancora l'aliquota del 27,72% (la stessa dell'anno 2014);
- per l'anno 2016 pagheranno l'aliquota del 28,72%;
- per l'anno 2017 pagheranno l'aliquota del 29,72%;
- a partire dall'anno 2108 pagheranno l'aliquota del 33,72%, la stessa degli altri iscritti alla Gestione separata, con un aumento di ben 4 punti percentuali.

Nessuna novità per gli altri lavoratori «esclusivi», per i quali dal 1° gennaio 2015 è salito di 2 punti percentuali, né per gli altri lavoratori «non esclusivi», per i quali il rincaro è stato di un punto e mezzo percentuale: nel primo

caso l'aliquota contributiva è passata al 30,72% e nel secondo caso al 23,5%. L'Inps ha illustrato le novità con la circolare n. 27/2015 ed è possibile, dunque, riassumere la disciplina e le regole di contribuzione valide per l'anno in corso e per quelli futuri (salvo nuove deroghe).

Gli obbligati al contributo. L'obbligo assicurativo a favore dei lavoratori cosiddetti lavoratori atipici prende le mosse dalla riforma previdenziale del governo Dini (legge n. 335/1995) che ha istituito presso l'Inps questa forma di previdenza obbligatoria, finalizzata a tutelare le figure professionali emergenti e in costante crescita nel mercato del lavoro, prive d'appositi Albi, ovvero tutte quelle attività che la giurisprudenza definisce appunto atipiche, quali le collaborazioni coordinate e continuative (le co.co.co., le co.co.pro, le mini-co.co. che è l'ambito cosiddetto anche di lavoro parasubordinato), nonché gli incaricati alla vendita a domicilio (i cosiddetti venditori porta a porta). Infatti, in base alla disciplina dettata dall'art. 2, commi dal 25 al 33, della legge n. 335/1995, i soggetti per i quali ricorre l'obbligo assicurativo sono:

- i lavoratori autonomi che esercitano la professione in modo abituale anche se non esclusiva;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia come rapporto tipico che atipico;
- gli incaricati delle vendite a domicilio;
- a partire dall'anno 2004, gli associati in partecipazione.

Il contributo dovuto alla gestione separata Inps è calcolato in misura percentuale sul reddito determinato ai fini Irpef, risultante dalle dichiarazioni annuali o dagli accertamenti definitivi, entro

il tetto massimo contributivo annuo (per l'anno 2014 è stato pari a fissato in 100.123 euro ed è salito a 100.324 euro nel 2015, come confermato dall'Inps nella circolare n. 27 del 5 febbraio). L'aliquota di contribuzione fu fissata, in origine, al 10%; poi si sono succeduti vari provvedimenti legislativi che ne hanno modificato la misura e anche il campo di applicazione.

La disciplina vigente distingue due categorie di soggetti con diverse aliquote di contribuzione:

a) lavoratori senza altra copertura previdenziale obbligatoria né pensionati (cosiddetti collaboratori «esclusivi» oppure «scoperti»), che nel 2014 hanno pagato l'aliquota del 28,72%, a eccezione dei professionisti senza cassa che hanno pagato il 27,72%;

b) lavoratori già in possesso di altra copertura previdenziale obbligatoria o pensionati (cosiddetti collaboratori «non esclusivi» oppure «coperti»), tenuti a pagare l'aliquota del 22% nell'anno 2014.

Dal 1° gennaio 2015 il contributo è salito di 2 punti alla prima categoria, fatta eccezione per i professionisti senza cassa, e di 1,5 punti alla seconda, cosicché si ha:

a) lavoratori «esclusivi» (o «scoperti») tenuti a pagare l'aliquota del 30,72%, fatta eccezione dei professionisti senza cassa che continuano a pagano il 27,72%;

b) lavoratori «non esclusivi» (o «coperti»), tenuti a pagare l'aliquota del 23,5%.

In ogni caso, una quota del contributo dei lavoratori «esclusivi» (lo 0,72%) serve a finanziare le prestazioni assistenziali di malattia, maternità e assegni familiari; tutto il resto è destinato alla pensione. Nel caso dei lavoratori «non esclusivi», invece, tutto il contributo è destinato alla pensione.

—© Riproduzione riservata—



La ripartizione del contributo

Periodo	Elementi	Lavoratori esclusivi (scoperti)	Lavoratori non esclusivi (coperti)
Anno 2015	Aliquota versata	30,72% ⁽¹⁾	23,50%
	di cui a pensione	30,00% ⁽²⁾	23,50%
	Ripartizione dell'onere contributivo	Co.co.pro. e co.co.co.: • Impresa = 20,48% • Lavoratore = 10,24% Professionista (partita Iva) ⁽¹⁾ : • Professionista = 23,72% • Cliente = 4% (fattura) Associazione partecipazione: • Associante = 16,90% • Associato = 13,82%	Co.co.pro. e co.co.co.: • Impresa = 15,67% • Lavoratore = 7,83% Professionista (partita Iva): • Professionista = 19,50% • Cliente = 4% (in fattura) Associazione partecipazione: • Associante = 12,92% • Associato = 10,58%

1. Aliquota 27,72% per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva (c.d. professionisti «senza» cassa)

2. Aliquota 27% per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva (c.d. professionisti «senza» cassa)

Almeno 15.500 euro all'anno per il versamento minimo

La legge prevede che l'onere contributivo sia sostenuto non solo dal collaboratore, ma anche dal committente. In particolare, per le collaborazioni coordinate e continuative pure e per i venditori porta a porta, sia abituali sia occasionali, è prevista la ripartizione del contributo in misura pari a 1/3 a carico del collaboratore e di 2/3 a carico del committente.

Fa eccezione il rapporto di associazione in partecipazione, dove è previsto che il contributo sia ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% a carico dell'associato. I lavoratori autonomi/professionisti titolari di partita Iva, invece, applicano una rivalsa sul cliente del 4%, caricandosi di tutto il resto dell'onere contributivo.

- L'accredito contributivo. Aumentano i contributi, ma resta irrisolta (per i parasubordinati) la questione dell'accredito contributivo: ciò che continuerà a contraddistinguerli dai lavoratori dipendenti, vale a dire l'assenza di un «minimale contributivo». Mentre per i dipendenti esiste un meccanismo (cioè il minimale) che garantisce che a ogni giorno, settimana, mese o

anno «di lavoro» corrisponda esattamente un giorno, settimana, mese o anno «di contributi», lo stesso meccanismo (cioè il minimale) non opera nel caso dei contributi dovuti alla gestione separata. Infatti, i contributi alla gestione separata sono calcolati e versati sugli effettivi compensi dei lavoratori, senza tener conto di un importo minimo (appunto non c'è «minimale»). Però, il «minimale» opera ai fini dell'accredito contributivo, nel senso che per avere l'accredito di un giorno, di un mese o di un anno di contributi, è necessario che risulti pagato un tot preciso di contributi. Per l'anno 2015, come spiegato dall'Inps nella circolare n. 27/2015, l'importo minimo di contributi che il lavoratore iscritto alla gestione separata deve pagare per avere un anno o un mese di «accredito contributivo» è salito rispettivamente a:

- euro 4.776,35 (4.664,40 euro ai fini pensionistici) ed euro 398,03 (388,70 euro ai fini pensionistici) se si paga l'aliquota del 30,72%;
- euro 4.465,39 (4.353,44 euro ai fini pensionistici) ed euro 372,12 (362,79 euro ai fini pensionistici) se si paga l'aliquota del 28,72%;

- euro 3.653,78 (tutto a fini pensionistici) ed euro 304,48 se si paga l'aliquota del 23,50%.

Ciò significa che l'Inps, in presenza di un versamento di contributi per l'anno 2015 pari almeno a quei limiti (4.776 euro ovvero 4.465 euro ovvero 3.654 euro) accrediterà un anno intero di contributi; mentre in presenza di un versamento di contributi inferiore alle predette soglie accrediterà tanti mesi quante volte l'importo minimo mensile (398,03 euro ovvero 372,12 euro ovvero 304,77 euro) entra nell'importo di contributi versati.

Tradotto in termini di compensi, per raggiungere il versamento minimo che permette di ottenere un anno di accredito di contributi, nel 2015 il lavoratore dovrà guadagnare almeno 15.548 euro ossia 1.295,67 euro mensili. In base a questo meccanismo, il collaboratore che guadagna la metà, ossia 650 euro al mese (7.800 euro l'anno), dovrà lavorare due anni per avere dall'Inps il riconoscimento di un anno di contributi utili ai fini della pensione e di ogni altra prestazione cui sia richiesto un requisito di contribuzione (per esempio, l'una tantum in caso di disoccupazione).